



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

## **REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI E LE FUNZIONI DELL'UFFICIALE ROGANTE**

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 65 del 9 aprile 2014



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**PREMESSA**

**Il presente regolamento indica:**

- **i criteri cui l'Ente Foreste si deve uniformare al fine di disciplinare la scelta della forma contrattuale nelle attività poste in essere nell'ambito del diritto comune (quali locazioni, compravendite) e del diritto speciale privato (procedure, successive all'aggiudicazione, relative alla stipula, registrazione e conservazione dei contratti di cui è parte l'Ente Foreste della Sardegna);**
- **le funzioni dell'ufficiale rogante chiamato, nell'ambito della P.A. ad attribuire pubblica fede all'atto redatto nella forma pubblico-amministrativa.**

**Art. 1**

**Strumenti della P.A.**

**L'Ente Foreste della Sardegna, in quanto Pubblica Amministrazione, dotata di autonomia contabile e regolamentare ai sensi della legge istitutiva, persegue i propri obiettivi attraverso l'utilizzo di strumenti pubblici ovvero, come qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento, privatistici. Nell'ambito del perseguimento di finalità pubbliche agisce ed opera all'interno del diritto pubblico con l'emanazione di provvedimenti amministrativi cui soggiace in posizione passiva il destinatario. La seconda attività viene invece svolta mediante negozi giuridici di diritto comune e su un piano di assoluta parità con il privato.**

**Fondamento dunque dell'attività contrattuale della P.A. sono le disposizioni del codice civile e, in primis, l'articolo 1321 definisce il contratto quale "accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale".**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**Art. 2**

**I contratti della P.A.**

I contratti nei quali è parte l'Ente Foreste della Sardegna devono sempre essere stipulati in forma scritta, in quanto per principio generale tutti i contratti della Pubblica Amministrazione richiedono, a pena di nullità, tale forma. La forma scritta infatti costituisce funzione di garanzia in quanto agevola il controllo sull'atto ed è quindi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

**Art. 3**

**Contratti da stipulare con atto pubblico notarile**

I contratti aventi ad oggetto donazioni e compravendite immobiliari possono essere affidati ad un notaio esterno, previa valutazione delle difficoltà intrinseche ed obiettive del singolo contratto, del carico di lavoro dell'ufficio competente, del numero dei contraenti e dell'entità della spesa a carico dell'Ente. La controparte può sempre chiedere il rogito notarile qualora le relative spese siano totalmente a suo carico.

**Art. 4**

**Contratti da stipulare con scrittura privata**

**I. acquisizione di beni e servizi in economia -**

Ai sensi dell'articolo 11 del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 125, COMMI 11 E 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE ALLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE" E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE", approvato con deliberazione del C.d.A. n. 139 del 9.08.2010, per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, o altro limite massimo determinato dalla legislazione vigente per affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, è ammesso l'affidamento diretto da parte del Direttore del Servizio competente ad un operatore in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

possesto dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente.

In tal caso, così come per ogni affidamento di servizi e forniture che non sia esito di procedura a pubblica evidenza, la stipula dei relativi contratti avviene mediante scrittura privata anche mediante scambio di corrispondenza, quale ad esempio lettera d'ordine da parte dell'Amministrazione, debitamente sottoscritta per accettazione dall'operatore, con allegata la relativa offerta. La lettera d'ordine deve riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento..

**II. lavori in economia -**

La stipula dei contratti relativi ai lavori in economia avviene mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 31 (MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI) del Regolamento di cui al comma I.

**Art. 5**

**Contratti da stipulare in forma pubblico amministrativa**

I. Ai sensi dell' articolo 11, comma 13, del D.Lg.s 163/2006 (Codice degli Appalti) il contratto è stipulato mediante un atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

La normativa in materia lascia dunque ampia libertà di scelta all'Amministrazione circa la forma del contratto da stipularsi a seguito di procedure di aggiudicazione. Peraltro l'adozione dell'una o dell'altra forma determina una maggiore spesa in termini economici della P.A. in un clima, caratterizzato da ragioni di economicità, non ultime le disposizioni della spending review, che suggerisce il ricorso all'attività del notaio nei soli casi di cui all'articolo 3.

II. Sono pertanto da stipulare in forma pubblico amministrativa tutti i contratti da sottoscrivere in esito a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi o forniture di beni o per l'aggiudicazione di lavori che non siano eseguiti in economia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**Art. 6**

**L'Ufficiale Rogante**

**I. Tutti i contratti che richiedono la forma pubblico-amministrativa sono stipulati dal funzionario individuato dalla Amministrazione quale ufficiale rogante.**

**I. L'Ufficiale rogante è un pubblico ufficiale che esercita ai sensi dell'articolo 357 del c.p. una pubblica funzione. E' preposto a formare i contratti con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili" per gli atti notarili in quanto applicabili. Viene individuato nell'ambito della P.A. fra i funzionari di livello non inferiore a quadro con laurea in giurisprudenza con provvedimento del Direttore Generale. In caso di impedimento dello stesso con determina del Direttore Generale viene individuato un altro funzionario che, in relazione allo specifico atto ne assume le funzioni.**

**II. All' ufficiale rogante sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili, nell'abito dell'amministrazione della quale fa parte, egli pertanto attribuisce pubblica fede all'atto redatto nell'interesse della P.A. in forma pubblico amministrativa, fino a querela di falso (articolo 221 del codice di procedura civile) attestando la veridicità della provenienza del documento e delle dichiarazioni delle parti e di tutti i fatti che lo stesso dichiara essere avvenuti in sua presenza. Può conformizzare gli atti della P.A. e autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti ad ogni effetto di legge.**

**III. L'ufficiale rogante può procedere, su richiesta del dirigente che ha bandito la gara d'appalto, a verbalizzare le sedute di aggiudicazione di gare d'appalto al fine di attribuire ai verbali pubblica fede. Gli stessi vengono infatti repertoriati e custoditi dall'ufficiale rogante.**

**IV. L'attività dell'ufficiale rogante è, a tutti gli effetti, attività d'ufficio. Nell'ambito delle sue funzioni egli può essere coadiuvato per tutti gli adempimenti relativi alla tenuta del repertorio ed alle registrazioni presso l'Agenzia delle Entrate, da personale amministrativo appartenente al medesimo servizio nel quale è incardinato.**

**Art. 7**

**Esclusioni**

**I. L'ufficiale rogante, ai sensi dell'articolo 28 della legge notarile, non può ricevere o autenticare gli atti se essi siano espressamente contrari al buon costume o all'ordine**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

pubblico ovvero proibiti dalla legge, se intervengono all'atto il coniuge, parenti od affini in linea retta, in qualunque grado e in linea collaterale finì al terzo grado;

se con se vi siano contenute disposizioni che riguardino personalmente l'ufficiale rogante, il coniuge o suoi parenti o affini o persone delle quali sia procuratore.

II. Sono escluse dalle funzioni dell'ufficiale rogante tutte le transazioni e gli atti non ricevuti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Restano inoltre esclusi dalla competenza dello stesso gli atti di cui all'articolo 3 di competenza di un pubblico notaio.

**Art. 8**

**Compiti specifici dell'ufficiale rogante**

I. Il dirigente del Servizio che ha necessità di stipulare il contratto deve garantire la piena collaborazione nel fornire all'ufficiale rogante tutta la documentazione necessaria alla stipula. Salvo casi di assoluta necessità ed urgenza il dirigente di cui sopra chiede l'intervento dell'ufficiale rogante con richiesta formale, anche a mezzo mail, che deve pervenire all'ufficiale rogante almeno venti giorni prima della data prevista, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione necessaria alla stipula dell'atto.

II. L'ufficiale rogante provvede, su richiesta del dirigente, a convocare la ditta aggiudicataria per la stipula.

Predisporre di seguito, dopo aver verificato l'identità del sottoscrittore e la legittimità dello stesso, il contratto su un foglio informatico uso bollo composto da n. 25 righe per pagina. Il contratto deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente in materia al momento della stipula.

Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Formato l'atto l'ufficiale rogante ne dà lettura alle parti e dopo l'apposizione di una sigla su ciascun foglio e la firma per esteso alla fine, provvede ad apporre la propria sottoscrizione su ogni pagina ed alla fine dell'atto unitamente al timbro. Nel caso di errori l'ufficiale rogante provvede a barrare di colore rosso la parte da modificare, dandone atto e sottoscrivendo le correzioni che vanno controfirmate dalle parti. L'atto va bollato mediante l'apposizione di una marca da bollo ogni quattro pagine, compresi gli allegati e registrato nel repertorio dell'ufficiale rogante dallo stesso detenuto contenente gli atti soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

III. L'ufficiale rogante cura la tenuta del repertorio e provvede alla vidimazione quadrimestrale.

Il repertorio ed i contratti devono essere detenuti in luogo sicuro ed accessibile solo all'ufficiale rogante o ad altro personale appositamente incaricato. Tuttavia l'ufficiale rogante non è pubblico depositario dell'atto, tale qualifica spetta alla P.A. alla quale compete perciò ordinare il rilascio di copie.

IV. L'ufficiale rogante provvede a comunicare al rup la data di stipula dell'atto ed il numero di repertorio ed a trasmettere ogni altro atto di competenza dello stesso.

**Art. 9**

**Contenuto del contratto**

**I. Costituiscono elementi essenziali del contratto:**

- l'intestazione : “ Regione Autonoma della Sardegna, Ente Foreste della Sardegna, Servizio di \_\_\_\_\_ ”
- l'indicazione dei dati di riconoscimento dell'ufficiale rogante e del provvedimento di nomina dello stesso;
- l'indicazione delle parti e della legittimazione a stipulare;
- le motivazioni della scelta amministrativa;
- l'indicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- l'oggetto del contratto,;
- l'importo di aggiudicazione al suo valore netto con precisazione di imposizione o meno a regime di IVA;
- i termini di consegna dei beni;
- gli estremi delle cauzioni richieste;
- le disposizioni di cui alla tracciabilità dei flussi ed alla tutela dei lavoratori (L. 136/2010, e s.m.i.);
- le clausole della privacy (D.Lgs. 196/2003, L.675/1996);
- la specificazione del soggetto cui vanno imputate le spese relative alla stipula ed alla registrazione dell'atto;
- l'indicazione del foro competente;
- gli allegati al contratto.

**II. Costituiscono allegati al contratto:**

- l'offerta economica, in originale ovvero in copia bollata;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

- il capitolato speciale di appalto (da inserire eventualmente anche per estratto);
- ogni altro atto o documento che si intenda costituire quale elemento integrante ed essenziale del contratto.

**III. Nei contratti stipulati a seguito di lavori l'ufficiale rogante tiene agli atti, appositamente siglati per accettazione dall'aggiudicatario:**

- 1) il Capitolato Speciale di Appalto (CSA);
- 2) piano di sicurezza;
- 4) Progetto esecutivo

**Costituisce invece atto integrante ed essenziale di tali atti il verbale di sottomissione a firma del rup.**